

## Nelle Srl si amplia l'obbligo dell'organo di controllo

### LEGGI FALLIMENTARE

Al componenti  
tocca vigilare  
sugli indicatori di allerta

Sindaci dotati anche  
di poteri di attestazione  
dei crediti verso la Pa

Daniela U. Sansonosso

Uno dei capisaldi della riforma del diritto della crisi e dell'insolvenza è rappresentato senza dubbio dalla centralità degli organi di controllo societari, in funzione della tempestiva emersione ed efficace gestione e regolazione della crisi di impresa. Con questa attenzione, il legislatore scommette su questi organi potenziandoli, e in un certo senso riquadrificandone il ruolo, in una dimensione gestionale «ex ante», con nuovi compiti (e quindi responsabilità) di organizzazione e segnalazione (nonché attestazione) e in generale contribuisce all'affermazione della cultura della prevenzione.

Sul piano organizzativo, già dalle disposizioni generali del Codice (articolo 3) sugli obblighi del debitore «imprenditore collettivo», si deduce che gli organi di controllo dovranno valutare l'idoneità degli assetti, adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, appunto per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (nuovo articolo 2086 del Codice civile), e per l'assunzione di idonei provvedimenti, se del caso almeno di pianificazione (dovranno poi valutare se gli amministratori si sono prontamente attivati con gli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità).

Le nuove prerogative del campo delle «procedure di allerta» di composizione assistita della crisi appare di elezione del nuovo ruolo degli organi di controllo interno, i quali (oltre a questa fase ma senza mai anch'essi in questa fase) ognuno nell'ambito delle proprie funzioni) dovranno verificare che lo stesso organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenze iniziative l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione (articolo 14). Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un'attività di stimolo per gli amministratori, affinché questi agiscano prima che si giunga al «punto di non ritorno».

L'altro elemento fondamentale obbligo degli organi di controllo interno, nonché dei revisori (risolvendo così il loro ruolo, del resto alla luce dei modelli stranieri come quello francese, ove i motivi della «procedura di allerta» è quello di segnalazione dell'allerta, ossia dell'esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14). La segnalazione (interna) dovrà essere fatta immediatamente e immediatamente allo stesso organo amministrativo: compito assai delicato perché, se è vero che gli indicatori della crisi trovano una specifica disciplina nel Codice su nozione (come squilibrio o finanziario, rapporti alle specifiche caratteristiche dell'impresa), rilevabilità (attraverso appositi indici di sostenibilità dei debiti) ed elaborazione (tramite il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili), si presenta come un'attività va-

lutativa che, dovendo tener conto di vari fattori di rischio (per esempio di documenti inattendibili o di strumentalizzazioni da parte dei creditori della notizia dei sintomi della crisi), richiederà il più alto grado di diligenza professionale. In caso di mancata adozione delle misure necessarie, la segnalazione andrà fatta all'Ocrl, l'organismo che dovrà ricevere le segnalazioni per tutti gli imprenditori e gestire la fase di allerta e di composizione della crisi.

I poteri di attestazione I sindaci sono inoltre dotati di poteri di attestazione, per favorire la composizione della crisi: in particolare, al fine di evitare che imprese (in apparenza) di difficoltà, a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici, debbano subire conseguenze pregiudizievoli, assumendone la responsabilità, potranno attestare l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso la Pa per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora (articolo 18) e si pensi a crediti non ancora accertati per ragioni meramente formali o pretestuose.

Il versante della crisi ormai non recuperabili, il Codice assegna poi esplicitamente un importante ufficio di impulso agli organi di controllo societari prevedendo, per la sola ipotesi di insolvenza «oltre che del debitore, di uno o più creditori» (delle autorità amministrative) di controllo di vigilanza sull'impresa (articolo 37 comma 3): estendendo così esplicitamente il novero dei soggetti che, di fronte all'insolvenza, avranno il potere (funzione, anche al fine di evitare ulteriori pregiudizi incrementali) di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.

La norma che chiude il cerchio del sistema centralità degli organi di controllo è contenuta nell'articolo 378, che amplia notevolmente le ipotesi nelle quali anche per le società a responsabilità limitata sarà obbligatoria la nomina degli organi di controllo interno o dei revisori.

Il bonus si può compensare oltre il tetto

## Il bonus si può compensare oltre il tetto

### INTERPELLO

Il credito con copertura normativa fuori dal limite di 700mila euro

Salvina Morina  
Tonino Morina

I crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura normativa, non concorrono alla determinazione del limite annuo di 700mila euro stabilito per le compensazioni con i versamenti da fare con il modello F24. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta Q2, fornita dall'agenzia delle Entrate.

L'agenzia conferma quanto affermato dalla società richiedente la quale, trattandosi di contributi anticipati a terzi sotto forma di riduzione dell'imposto composto al venditore, ritiene che il credito d'imposta per la vendita di immobili e dei beni mobili registrati ad attività anticondono possa essere fruito annualmente dal venditore senza alcun limite quantitativo e, pertanto, anche per importi superiori al limite annuo di 700mila euro.

Per l'agenzia delle Entrate, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 96 della legge 342 del 2000, secondo cui «per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività anticondono da parte del vigile del fuoco volontario, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di attività sociale (Onlus) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore».

Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata con i versamenti da eseguire con il modello F24, il limite di 700mila euro, relativo a ciascun anno solare, si applica quindi a tutti i crediti. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione 218/12 del 5 dicembre 2009, ha chiarito che i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Nel caso prospettato, dato che per il credito esiste uno stanziamento, lo stesso può essere usato in compensazione, senza concorrere al limite di 700mila euro.

### QUOTIDIANO

#### DEL FISCO

### QdF

#### FISCO E AGRICOLTURA

### Attività connesse, trap anche se occasionali

Le attività agricole connesse non rientrano nel reddito agrario per professionisti e imprese: un prodotto digitale unico di aggiornamento permanente, arricchito anche da una ricchissima sezione «Casi e Soluzioni», che diventerà lo snodo fondamentale di tutto quello che c'è da sapere sulla fattura elettronica.

Gian Paolo Tosoni  
Il testo integrale dell'articolo su: [quotidiano.fisco.ilssole24ore.com](http://quotidiano.fisco.ilssole24ore.com)

## Sindaci all'autoesame su adeguatezza e indipendenza

### QUOTATE

Convegno a Milano sulle norme per il collegio sindacale

Nicola Cavaluzzo  
Alessandro Montinari

Il Cdcecc (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) dopo aver aggiornato le «Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate», martedì 13 lo tappa a Milano (dalle ore 14 alle 18,30 al Centro congressi Carlo V. Romagnolo, 8) per presentare alla comunità finanziaria. Le modifiche rispetto al documento del 2015 riguardano in particolare il ruolo dell'organo di controllo nella veste di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli Enti di interesse pubblico (Eip). Ma non è l'unica novità.

Vigilanza sul controllo interno Il Collegio all'inizio dell'incarico e periodicamente verifica l'esistenza di un'adeguata struttura organizzativa atta a consentire il monitoraggio dei rischi di inservanza delle regole (Norma Q.3.6), segnala agli amministratori eventuali profili di rischio riscontrati, sollecitando interventi correttivi, e ne informa il revisore legale o la società di revisione, il sistema di controllo interno e gestione dei rischi integrando il ruolo del sistema integrato dei controlli che ruota intorno al Collegio sindacale e coinvolge la funzione di Internal audit (di cui i sindaci esaminano la proposta di piano, l'Indipendenza e la presenza di altre funzioni di controllo, il consiglio di amministrazione e, se presente, il comitato per il rischio e i rischi).

L'autovalutazione Di estremo interesse la Norma Q.4.1, relativa all'autovalutazione che richiede al Collegio, nella prima riunione e con periodicità almeno annuale, di valutare: • l'idoneità dei componenti e l'adeguata composizione dell'organo, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, onorabilità ed indipendenza;

### INTERVENTO

## Commercialisti, più aiuti per fare rete

Maria Pia Nucera

La tecnologia e l'innovazione digitale saranno gli strumenti che accompagneranno i dottori commercialisti nell'evoluzione dei servizi da offrire ai clienti.

Come questi strumenti incideranno sul lavoro dei commercialisti? È stata la domanda del congresso di Ade che si è concluso ieri a Brescia. La formazione rimane imprescindibile, ma non può più essere ritenuta valida solo la formazione sulle vecchie aree di competenza. Individuate dal Digs 139/2005, che regola l'oggetto e lo svolgimento della professione. I lavori congressuali hanno confermato che il panorama economico richiede consulenti con competenze trasversali, mix di professionalità diverse, in grado di rendere le aziende e gli imprenditori maggiormente competitivi attraverso la consulenza trasversale e in grado di dare risposte complesse in linea con la complessità del sistema economico, un professionista che deve imparare a utilizzare a meglio della tecnologia a disposizione e immaginare nuovi servizi per i clienti, anticipando le esigenze che le aziende dovranno affrontare, con una velocità sempre maggiore.

Per questo appare cruciale la riforma del decreto 139. Quali devono essere le linee? 1. Ampliamento dell'oggetto della professione di cui all'articolo 1 del Digs 139/2005, con inserimento delle attività richieste oggi dal mercato, come già indicato da Ade al Consiglio nazionale. 2. Formazione obbligatoria e specializzazioni su tematiche aderenti alle richieste del mercato e non inutili bolli di autopromozione. 3. Regole di aggregazione che consentano l'effettivo sviluppo e che permettano la creazione di studi interprofessionali. 4. Alleggerimento degli adempimenti su privacy e antiriciclaggio a carico dei commercialisti. 5. Apertura di bandi e contributi che premiano progetti di investimento da parte dei professionisti sulle Icc, anche e soprattutto per gli studi medio piccoli. 6. Apertura di tavoli istituzionali tematici favorendo il dialogo propositivo tra commercialisti e policy maker. Ci piace chiudere questo congresso con una frase di Victor Hugo che racchiude le nostre speranze: «Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma conservate le radici».

Consiglio nazionale Ade  
@CONSOCIUMMILANO

## Pronti per la fatturazione elettronica con Il Sole 24 ORE

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle nuove regole per la fatturazione in vigore dal 1 gennaio con gli speciali sul quotidiano, in radio e online.

La fattura elettronica non fa paura con le informazioni giuste. Per affrontare il cambiamento senza difficoltà, a partire dal 12 novembre, Il Sole 24 ORE presenta una serie di iniziative e attività dedicate al tema, rivolte sia ai professionisti sia a tutti i destinatari dell'innovazione. Dal 1° gennaio alla fatturazione elettronica, te la presenta Il Sole 24 ORE.

**DAL 12 NOVEMBRE**  
Ogni lunedì e giovedì con Il Sole 24 ORE trovi le pagine di approfondimento a cura della redazione di Norme & Tributi

**IL 28 NOVEMBRE**  
Con Il Sole 24 ORE, non perdere Il Focus di Norme & Tributi dedicato alla fatturazione elettronica.

**DAL 12 NOVEMBRE**  
Esplora il Dossier Fattura Elettronica di [ilssole24ore.com](http://ilssole24ore.com) con articoli e video di approfondimento

**DAL 12 NOVEMBRE**  
Partecipa al video-forum con gli esperti su [facebook.com/ilssole24ore](https://www.facebook.com/ilssole24ore)

**DAL 19 NOVEMBRE**  
Invia i tuoi quesiti attraverso la piattaforma de L'Esperto risponde che raccoglierà le richieste di chiarimenti a cui risponderanno gli specialisti di Sole 24 ORE.

**DAL 12 NOVEMBRE**  
Iscriviti alla newsletter dei quotidiani digitali professionali di Sole 24 ORE e segui gli aggiornamenti settimanali

**DAL 12 NOVEMBRE**  
Segui le pillole di Debora Rosciani e Mauro Meazza all'interno di Due di Denari, dal lunedì al venerdì alle 11 su Radio24 e in podcast su [radio24.com](http://radio24.com)



**IL 12 NOVEMBRE**  
Guarda il video-forum sulla fatturazione elettronica. In streaming su [www.ilssole24ore.com](http://www.ilssole24ore.com)

**DA DICEMBRE**  
La fattura 2.0 il sistema di aggiornamento continuo per professionisti e imprese: un prodotto digitale unico di aggiornamento permanente, arricchito anche da una ricchissima sezione «Casi e Soluzioni», che diventerà lo snodo fondamentale di tutto quello che c'è da sapere sulla fattura elettronica.

GRUPPO 24 ORE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA